

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

III.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZIONE III BIS

MOTIVI AGGIUNTI QUINQUES – NRG 8729/2017

PER: CAVATORTA SILVIA (CVTSLV72R64G337C) nata a Parma il 24.10.1972 e residente in Berceto alla Via Salita P. Silva n. 11, giusto mandato in calce all'atto introduttivo Avv. Sirio Solidoro del foro di Lecce (SLDSRI82C16D883N) ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si dichiara di voler ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo fax 0832345677 – 0833273227, o pec: solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione (c.f. 80185250588) in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura generale dello Stato.

Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale docente scolastico - in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege

Contro

Tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali ossia: Alessandria, Agrigento, Ancona, Ascoli, Asti, Arezzo, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo Enna, Lecco, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì – Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, Latina, La Spezia, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Matera, Messina, Milano, Modena, Monza, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Torino, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vercelli, Vibo Valentia, Venezia, Verbania, Verona,

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Viterbo, Vicenza, tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato

Nonché contro

Tutti gli Uffici Scolastici Regionali ossia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato

Nonché nei confronti di

PALMIERI MARIA nata il 25.1.1965 e residente alla Via Favale n. 21 – 43035 – Felino (Pr)
RONZONI MARIAGRAZIA nata il 16.11.1962 e residente in Via Nicholas Green 35/A - 43022 -Montechiarugolo (PR)

Ove occorra

per l'annullamento e/o nullità

A) Del D.M. n. 60 del 10 marzo 2022 e relativi allegati avente ad oggetto l'aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento per il personale docente ed educativo, a firma del Ministero dell'Istruzione;

B) Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi al predetto impugnato decreto e che qui si trascrivono integralmente: vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*"; vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*; visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*; vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”*; vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante *“Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”*; vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante *“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”*; visto il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, recante *“Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno*

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

scolastico 2000-2001”, ed in particolare l’articolo 1, comma 6-ter; visto il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, recante “*Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001-2002*”; visto il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, recante “*Misure urgenti per la scuola, l’università, la ricerca scientifica e tecnologica e l’alta formazione artistica e musicale*”, ed in particolare l’articolo 6; visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”; visto il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante “*Disposizioni urgenti per assicurare il regolare avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università*”; visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*”; vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*” ed in particolare l’articolo 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie ad esaurimento e l’articolo 1 comma 607; visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*”, con particolare riferimento all’articolo 64; visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante “*Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università*”, ed in particolare l’articolo 5-bis; vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”, ed in particolare l’articolo 32; visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, recante “*Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio*

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010", ed in particolare l'articolo 1, commi 4-*octies* e 4-*decies* e il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 luglio 2010, n. 165; visti gli articoli 1014, comma 3, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "*Codice dell'ordinamento militare*"; visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante "*Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia*", ed in particolare l'articolo 9, comma 20; visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*", e in particolare l'articolo 14, commi 2-*ter* e 2-*quater*; visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*" ed in particolare l'articolo 8, comma 1; vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "*Disposizioni per la formazione de bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)*", ed in particolare l'articolo 1, commi 102, 106 e 107; visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante "*Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*", ed in particolare gli articoli 5, comma 4-*bis* e 15 commi 3-*bis* e 3-*ter*; vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*"; visto il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, recante "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*" ed in particolare, l'articolo 1, comma 10-*bis*; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107*"; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante "*Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107*", ed in particolare l'articolo 14, comma 4; visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018 n. 96, recante

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

“*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*”, ed in particolare l’articolo 4; visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159; visto il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”; visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “*Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”; visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, “*Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124*”; visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007 n. 131, “*Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124*”, ed in particolare gli articoli 2, 5 e 6; visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante Regolamento concernente: “*Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*” e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 13 e 15, comma 17; visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 marzo 2007, n. 27, recante “*Tabella di valutazione dei titoli per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado inserito nella terza fascia*”, come modificato dal decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 25 settembre 2007, n. 78; visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, previste dal DPR n. 19 del 2016 come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2017, n. 400, ed in particolare l'articolo 5 che ha disposto l'adeguamento delle graduatorie ad esaurimento, relativamente alle classi di concorso della scuola secondaria di I e II grado, alle nuove classi di concorso di cui al D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2018, n. 335, attuativo delle disposizioni concernenti la valutazione del servizio prestato dagli insegnanti della scuola dell'infanzia presso le sezioni primavera, previste dall'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374, recante disposizioni per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto di I fascia, per il triennio scolastico 2019/20, 2020/21, 2021/22; vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60, emanata in attuazione dell'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica*", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41; visto il parere reso dal Consiglio di Stato nell'Adunanza del 13 maggio 2019, n. 1052; ritenuto di consentire ai docenti iscritti e cancellati ai sensi della legge 143/2004 di reinserirsi nelle graduatorie divenute 'ad esaurimento', anche in ragione delle numerose pronunce giurisdizionali che hanno visto soccombere l'Amministrazione; considerata la necessità di definire le graduatorie ad esaurimento e le graduatorie di istituto di I fascia in tempo utile, per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato per il triennio 2022/2025 e la necessità di fissare, per l'a.s. 2022/23 un termine congruo in relazione alle scadenze temporali, normalmente previste per il conseguimento dei titoli; informate le organizzazioni sindacali del comparto istruzione e ricerca; acquisito il parere del CSPI nella seduta n. 79 del 7 marzo 2022; considerato che le osservazioni relative all'articolo 2, comma 5, all'articolo 12, comma 3 e all'articolo 6, comma 1, lett. b), sono conformi ai precedenti decreti ministeriali di aggiornamento delle GAE e non si ravvisano esigenze di interventi per gli aspetti indicati;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

ritenuto di poter accogliere la richiesta di prevedere, all'articolo 9, comma 5, il rinvio al 21 marzo per l'apertura delle aree;

La ricorrente, inoltre, ribadisce l'illegittimità degli atti già gravati i precedenti motivi aggiunti, e ricorso ossia:

- a) Del DM n. 178 del 16/06/2021, a firma del Ministro dell'Istruzione, avente ad oggetto *“Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento”* e degli eventuali e pedissequi allegati e note, nella parte in cui non è previsto il re-inserimento a pieno titolo e con il medesimo punteggio vantato prima del depennamento, nelle Graduatorie ad esaurimento, della docente depennata e non reinserita a causa della mancata presentazione della domanda di aggiornamento; e, nella parte in cui, non è previsto per la docente la possibilità di accedere al servizio online, come predisposto dallo stesso Ministero dell'Istruzione, al fine di formulare domanda di inserimento nelle predette GAE, anche ai fini della valutazione dei titoli e dei servizi, riservando tale procedura soltanto ai docenti che già risultano iscritti nelle predette Graduatorie. Nonché nella parte in cui non è previsto l'accoglimento delle richieste della stessa ricorrente esclusa dalle GAE. Nonché delle successive Graduatorie ad esaurimento, classi di concorso AAAA/EEEE, e dei pedissequi decreti di pubblicazione a firma dei rispettivi dirigenti scolastici provinciali e regionali pt, nei limiti dell'interesse della ricorrente, come pubblicate sui siti istituzionali, a.s. 2021/2022, dell'Ambito Territoriale Provinciale Scolastico presso cui la ricorrente ha inviato la predetta istanza. Nonché, nella parte in cui, in relazione alla classe di concorso AAAA/EEEE e alla provincia della ricorrente, non è previsto il suo inserimento nella III o IV fascia delle GAE, né con riserva e né a pieno titolo. Nonché di tutti i decreti istituiti, modificati vie di aggiornamento delle GAE, a partire dalla loro istituzione al più recente ed impugnato decreto.
- b) Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi al predetto impugnato decreto e che qui si trascrivono integralmente: vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*; vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104, recante *“Legge quadro*

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"; visto il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado"; vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"; vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico"; visto il decreto-legge 3 luglio 2001 n. 255, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001 n. 333, recante "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002"; visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"; visto il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, recante "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004/2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università"; visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale"; vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", e in particolare l'articolo 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie ad esaurimento e l'articolo 1, comma 607; visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania"; visto il decreto-legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, recante "Disposizioni urgenti in materia di istruzione ed università", ed in particolare l'articolo 5 bis; vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

civile", ed in particolare l'articolo 32; visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, recante "*Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno scolastico 2009-2010*", e in particolare l'articolo 1, comma 4- octies; visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante "*Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia*", e in particolare l'articolo 9 comma 20, che ha stabilito l'aggiornamento con cadenza triennale delle graduatorie ad esaurimento; visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14, recante "*Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative*", e in particolare l'articolo 14, comma 2-quater; visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*", ed in particolare l'articolo 8, comma 1; visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante "*Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*", ed in particolare l'articolo 15, commi 3 bis e 3 ter; visto la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*"; visto il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, recante "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*" ed in particolare, l'articolo 1, comma 10-bis; visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*"; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107*"; visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante "*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*", ed

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

in particolare l'articolo 4; visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante " *Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*"; visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante " *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*"; visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 recante " *Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*"; visto il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 27 marzo 2000, n. 123, concernente " *Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti, previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999 n. 124*"; visto il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 15 marzo 2007, n. 27, recante " *Tabella di valutazione dei titoli per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado inserito nella terza fascia*"; visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante Regolamento concernente: " *Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007 n. 244*" e, in particolare, l'articolo 13 e l'articolo 15, comma 17; visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19 del 2016; visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 12 giugno 2017, n. 400 ed in particolare l'articolo 5 che ha disposto l'adeguamento delle graduatorie ad esaurimento delle classi di concorso della scuola secondaria di I e II grado alle nuove classi di concorso di cui al D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19; visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 24

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

aprile 2019, n. 374, con il quale sono stati fissati modalità e termini per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22; visto il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 12 febbraio 2020, n. 95, concernente l'attivazione, per l'anno accademico 2019/2020, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249; visto il decreto del Ministero dell'Istruzione 23 giugno 2020, n. 36, recante *“Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad esaurimento”* per l'a.s. 2020/21; CONSIDERATA la necessità di fissare per l'a.s. 2021/2022 un termine congruo in relazione sia alle scadenze temporali, normalmente previste per il conseguimento dei titoli di cui trattasi, sia alla necessità di definire le graduatorie ad esaurimento, in tempo utile, per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato per il citato anno scolastico; INFORMATE le OO.SS. maggiormente rappresentative in data 9.6.2021.

L'istante, inoltre, ribadisce l'illegittimità degli atti già gravati i precedenti motivi aggiunti, ossia:

- *del Dm. n. 36 del 23 giugno 2020, a firma del Ministro dell'Istruzione, avente ad oggetto “Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad esaurimento”, e degli eventuali e pedissequi allegati e note se inteso nel senso lesivo per l'istante, ossia di non permetterle l'immissione in ruolo a pieno titolo, definitiva e senza riserva, in quanto docente depennata e già re-inserita nelle GAE a seguito di provvedimento giurisdizionale favorevole. E, comunque, nei limiti dell'interesse, se inteso in senso lesivo per la ricorrente ai fini della sua definitiva assunzione in ruolo così come già voluta dallo stesso Ministero dell'Istruzione, nonché se inteso nel senso di impedirle comunque il re-inserimento ed immissione in ruolo.*

La ricorrente altresì ribadisce l'impugnazione già formulata con i precedenti atti:

del DM n. 374 del 24 aprile 2019, a firma del Ministro p.t, avente ad oggetto l'

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

“Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022” e dei pedissequi allegati, tra cui la nota del medesimo giorno, se inteso nel senso lesivo per l’istante, ossia di non permetterle l’immissione in ruolo a pieno titolo, definitiva e senza riserva, in quanto docente depennata e già re-inserita nelle GAE a seguito di provvedimento giurisdizionale favorevole. E, comunque, nei limiti dell’interesse, se inteso in senso lesivo per la ricorrente ai fini della sua definitiva assunzione in ruolo così come già voluta dallo stesso Ministero dell’Istruzione, nonché se inteso nel senso di impedirle comunque il re-inserimento ed immissione in ruolo.

Ove occorra la ricorrente ribadisce altresì l’interesse all’accoglimento delle domande articolate con i precedenti motivi aggiunti ai fini dell’annullamento:

del DM n. 506 del 19 giugno 2018, a firma del Ministro pt, e dei pedissequi allegati, tra cui la nota del medesimo giorno, nella parte in cui non è previsto il re-inserimento a pieno titolo e con il medesimo punteggio vantato prima del depennamento, nelle Graduatorie ad esaurimento, della docente depennata e non reinserita a causa della mancata presentazione della domanda di aggiornamento; e, nella parte in cui, non è previsto per la docente la possibilità di accedere al servizio online, come predisposto dallo stesso Ministero dell’Istruzione, al fine di formulare domanda di inserimento nelle predette GAE, anche ai fini della valutazione dei titoli e dei servizi, riservando tale procedura soltanto ai docenti che già risultano iscritti nelle predette Graduatorie.

Nonché nella parte in cui non è previsto l’accoglimento delle domande formulate in via cartacea, legittimando gli ATP o USR a rifiutare tali istanze. Nonché del silenzio serbato, rigetto e provvedimento di depennamento. Per le medesime ragioni, delle Graduatorie ad esaurimento (e dei pedissequi decreti di pubblicazione a firma dei dirigenti scolastici provinciali e regionali pt), nei limiti dell’interesse di ogni ricorrente, valevoli per il triennio 2014-2015-2016-2017-, 2017-2018-2019, come pubblicate dagli Ambiti Territoriali Provinciali Scolastici di interesse della ricorrente, nella parte in cui, in relazione alla classe di concorso e alla provincia della ricorrente, come specificata in punto di fatto, non è

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

previsto il suo re-inserimento.

La ricorrente ribadisce altresì l'interesse all'accoglimento delle domande articolate con il ricorso introduttivo ai fini dell'annullamento:

del DM n. 400 del 12 giugno 2017, a firma del Ministro pt, e dei pedissequi allegati, tra cui la nota del medesimo giorno, nella parte in cui non è previsto il re-inserimento a pieno titolo e con il medesimo punteggio vantato prima del depennamento, nelle Graduatorie ad esaurimento, dei docenti depennati e non reinseriti a causa della mancata presentazione della domanda di aggiornamento; e, nella parte in cui, non è previsto per la docente la possibilità di accedere al servizio online, come predisposto dallo stesso Ministero dell'Istruzione, al fine di formulare domanda di inserimento nelle predette GAE, anche ai fini della valutazione dei titoli e dei servizi, riservando tale procedura soltanto ai docenti che già risultano iscritti nelle predette Graduatorie.

Nonché nella parte in cui non è previsto l'accoglimento delle domande formulate in via cartacea dai ricorrenti esclusi dalle GAE, legittimando gli ATP o USR a rifiutare tali istanze. Nonché di di silenzio serbato, rigetto e provvedimento di depennamento. Per le medesime ragioni, delle Graduatorie ad esaurimento (e dei pedissequi decreti di pubblicazione a firma dei dirigenti scolastici provinciali e regionali pt), nei limiti dell'interesse di ogni ricorrente, valevoli per il triennio 2014-2015-2016-2017, 2017-2018, come pubblicate dagli Ambiti Territoriali Provinciali Scolastici di interesse della ricorrente, nella parte in cui, in relazione alla classe di concorso e alla provincia della ricorrente, come specificata in punto di fatto, non è previsto il suo re-inserimento.

Del DM n. 495 del 22 giugno 2016, a firma del Ministro pt, e dei pedissequi allegati, tra cui la nota del medesimo giorno, nella parte in cui non è previsto il re-inserimento a pieno titolo e con lo stesso punteggio; e, nella parte in cui, non è previsto per essi docenti la possibilità di accedere al servizio online, come predisposto dallo stesso Ministero dell'Istruzione, al fine di formulare domanda di inserimento nelle predette GAE, anche ai fini della valutazione dei titoli e dei servizi, riservando tale procedura soltanto ai docenti che già risultano iscritti nelle predette Graduatorie. Nonché nella parte in cui non è previsto l'accoglimento delle domande formulate in via cartacea dai ricorrenti esclusi dalle GAE, legittimando gli ATP o USR a

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

rifiutare tali istanze. Nonché delle Graduatorie ad esaurimento (e dei pedissequi decreti di pubblicazione a firma dei dirigenti scolastici provinciali e regionali pt), nei limiti dell'interesse di ogni ricorrente, valevoli per il triennio 2014-2015-2016-2017, 2017-2018, come pubblicate sui siti istituzionali da tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali Scolastici, nella parte in cui, in relazione alla classe di concorso e alla provincia della ricorrente, non è previsto il suo re-inserimento.

Di ogni altro atto e/o provvedimento, presupposto, consequenziale e-o connesso tra cui:

- A. *Il Decreto Ministeriale n. 235/2014, pubblicato in data 09 aprile 2014, a firma del pro tempore Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e dei pedissequi allegati pubblicati in pari data, nella parte in cui il Ministero dell'Istruzione non prevede, la possibilità per i docenti depennati, di essere ammessi nella stessa GAE con il medesimo punteggio attribuito prima del depennamento; nonché laddove riserva la possibilità di inoltrare domanda online solo a coloro che risultino già iscritti nelle predette GAE, nonché laddove legittima gli ATP ed USR a rifiutare le domande cartacee degli istanti. Nonché per quanto occorra del ddg 16 marzo 2007 e di tutti i decreti di formazione, aggiornamento e-o integrazione delle graduatorie ad esaurimento dalla loro istituzione sino al recente e predetto impugnato decreto.*
- B. *il decreto Ministeriale del 25 marzo 2013, n. 81, a firma del Ministro dell'Università, Istruzione, e Ricerca p.t: "Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249", concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». (13G00120) (pubblicato in GU Serie Generale n.155 del 4-7-2013), nella parte in cui:*
- *all'art. 4, comma 1, lett. m, modifica l'art 15 del D.M. n. 249/2010, aggiungendo l'art. 27 bis, il quale prevede che: "i titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente decreto non consentono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ... essi danno diritto esclusivamente all'iscrizione nella II fascia nelle graduatorie di istituto, e di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13*

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

giugno 2007, n. 131, per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami."

C. Per le medesime e anzidette ragioni: del DM n. 53 del 14 giugno del 2012; del DM n. 44 del 12 maggio 2011; del DM n. 42 del 8 aprile 2009, Dm n. 249 del 10 settembre 2010; dm 572/2013 del 23 giugno 2013 e dm n. 325 del 2015 del 2 giugno 2015, Ddg 16 marzo 2917 e, comunque, di tutti i decreti di aggiornamento, modificazione, integrazione aventi ad oggetto le GAE dalla loro istituzione sino al più recente ed impugnato decreto ministeriale.

Tanto premesso in fatto e in diritto, la ricorrente come sopra rappresentata, difesa, ed elettivamente domiciliata, ricorre per le seguenti ragioni di fatto e in diritto.

IN LIMINE

SUI PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI

1. Con il ricorso in epigrafe, l'istante adiva Codesto Ill.mo TAR del Lazio al fine di ottenere il proprio reinserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento dell'ambita provincia (Parma), da cui era stata ingiustamente depennata.
2. La domanda cautelare veniva accolta in grado di appello e veniva perciò disposto il suo reinserimento.
3. L'istante veniva dunque re-inserita con riserva nelle GAE ed **assunta in ruolo** con riserva presso l'Istituto comprensivo di Fontanellato e Fontevivo (Parma) a decorrere dal 01/09/2018
4. Secondo quanto previsto dallo stesso Ministero dell'Istruzione, l'immissione in ruolo comporta l'esclusione da qualunque graduatoria scolastica.
5. È evidente, dunque, il comportamento palesemente acquiescente da parte dello stesso Ministero dell'Istruzione in ordine alla posizione della docente per l'appunto assunta in ruolo in esecuzione del provvedimento cautelare e di cui la ricorrente domanda lo scioglimento della riserva in modo definitivo.
6. Di recente, il Ministero dell'Istruzione ha emanato il decreto specificato in epigrafe, che, nonostante l'avvenuto reclutamento della parte istante, per mero tuziorismo, ove occorra, viene qui fatto oggetto di impugnazione tramite i presenti motivi aggiunti.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Con i presenti Motivi Aggiunti, dunque, ove occorra, l'istante ribadisce le doglianze di fatto e di diritto già espresse nel ricorso introduttivo e che qui vengono riproposte per illegittimità propria e derivata

FATTO

- 1. L'istante ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento tramite concorso ordinario del 1999 per la seguente classe di concorso A030 (ex A031-A32).*
- 2. La ricorrente era già inserita nelle GAE di Parma per la predetta classe di concorso.*
- 3. La ricorrente sin dal 2000 ha sempre presentato domanda, ad esclusione di un aggiornamento, ed è stata perciò esclusa dalla possibilità, anche in occasione dei successivi aggiornamenti triennali, di essere re-inserita.*
- 4. La vicenda, dunque, riguarda la categoria dei docenti c.d. depennati, si tratta, com'è noto, di coloro che rivendicano l'interesse di essere re-inseriti nella medesima graduatoria della provincia in cui erano già stati iscritti, con il medesimo punteggio.*
- 5. A nulla è dunque servita l'istanza inoltrata dalla ricorrente in modalità cartacea, a causa del fatto che, entro l'8 luglio 2017, il Ministero dell'Istruzione aveva concesso tale possibilità soltanto a coloro che fossero già inseriti nelle GAE, tramite il collegamento al sito istituzionale "istanze online":*
- 6. Vista dunque la condotta del Ministero dell'Istruzione, la ricorrente muove il presente ricorso, affidando ai seguenti motivi le proprie doglianze.*

MOTIVI

0. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – ILLOGICITA' MANIFESTA- ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA- TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L N. 296/2006 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

L'istante, dunque, è stata immessa in ruolo a seguito del reclutamento voluto dal Ministero dell'Istruzione presso l'Istituto Comprensivo di Fontanellato e Fontevivo (Parma). Come lo

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

stesso Ministero ha evidenziato, i docenti immessi in ruolo vengono cancellati da ogni tipo di graduatoria. Da qui deriva un comportamento palesemente acquiescente da parte del Ministero, poiché esso stesso ha inteso reclutare a tempo indeterminato l'odierna istante, che ambisce allo scioglimento della riserva.

D'altronde, la problematica relativa all'assunzione dei docenti c.d. depennati è stata già risolta in senso favorevole da parte della Giustizia Amministrativa.

Con numerose e note Sentenze, è stata perciò riconosciuta l'illegittimità protratta dal Ministero dell'Istruzione, il quale non ha mai applicato correttamente il dettato normativo finalizzato, invece, al pieno re-inserimento nelle GAE.

Nel caso di specie, la ricorrente ha in sostanza conseguito il bene della vita, su cui ha maturato un vero e proprio legittimo affidamento giuridicamente rilevante, anche in ragione dell'orientamento giurisprudenziale formatosi al riguardo.

Pertanto, rientra nel diritto vivente il fatto che la ricorrente debba ottenere lo scioglimento di qualunque riserva in relazione al proprio contratto di lavoro a tempo indeterminato, a seguito di cui è stata esclusa dalle graduatorie.

I

VIOLAZIONE E/O ELUSIONE DEL GIUDICATO ERGA OMNES – VIOLAZIONE SENTENZA SENT.N 3658/2014 CdS, Sez. VI[^] - VIOLAZIONE L N. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DEL BUON ANDAMENTO – TRASVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – SVIAMENTO – ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 1,2,3,4,97 COST.

L'Ecc.mo Consiglio di Stato ha annullato con efficacia erga omnes gli atti ministeriali impugnati (CdS, Sez. VI, sent. n. 3658/2014).

Tali decreti, dunque, non esistono più nel mondo giuridico. Tuttavia, il Ministero dell'Istruzione prosegue a reiterare la propria condotta illegittima ed esclude dalle GAE i docenti c.d. "depennati", sulla base degli atti generali che non esistono.

Lo stesso Consiglio di Stato ha, di recente, con sentenza n.3323/2017, confermato l'annullamento degli atti impugnati dalla ricorrente.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

L'assurda conseguenza che ne deriva è che dinanzi allo stesso di natura generale-regolamentare alcuni docenti, che versano nella medesima situazione della ricorrente, sono stati re-inseriti tramite il giudizio da cui sono scaturite le predette sentenze; mentre la ricorrente è stata esclusa dal re-inserimento dalle graduatorie ad esaurimento.

Ne deriva che la ricorrente proseguirà ad essere convocata dal Ministero dell'Istruzione, soltanto per le supplenze temporanee e non anche per l'assegnazione a tempo indeterminato.

Nello specifico il Consiglio di Stato nella Sent n. 3658/2014 ha statuito che: "Nessun fondamento positivo alla cancellazione de qua può rinvenirsi nel comma 605 del medesimo art.

I della legge n. 296/2006, atteso che tale nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie a esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata.

Il riferimento alla legge n. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), risulta opportuno, in quanto è con tale provvedimento legislativo che si pone un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo de futuro la possibilità di disporre gli accertamenti biennali, esulando dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o conferma del punteggio".

II

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1, COMMA 1 BIS, L. N. 143 /2004–
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1, COMMA 605, LETT. C, L. N. 296/2006
– VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E VIOLAZIONE
DELLA BUONA FEDE E CORRETTEZZA EX ART. 1175 COD. CIV – VIOLAZIONE
DEL PRINCIPIO DELLA INDEROGABILITA' IN PEIUS.**

Le fonti:

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Norma di rango primario: “è consentito il reinserimento nella graduatoria con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione” (l. n. 143/04).

- *Legge n. 143/2004 il cui art.1 comma 1 bis dispone che: “Dall’anno scolastico 2005-2006, la permanenza nelle graduatorie permanenti di cui all’art.401 del testo unico avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatorie con apposito decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione della graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione”*

Norme di rango secondario: “La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva della graduatoria” (DM n. 42/2009; DM n. 44/2011; DM n.235/2011).

- *DM n. 42/2009, relativo all’aggiornamento delle GAE per il triennio 2009/2011, all’art.1 comma 2 dispone che “a norma dell’art.1 bis della legge 143/2004 la permanenza a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art.11. **La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva della graduatoria**”.*
- *DM n.44/2011, relativo all’aggiornamento delle GAE per il triennio 2011/2014 all’art.1 comma1 riesporta testualmente quanto disposto dal DM 42 del 2009.*
- *DM n. 235/2014, relativo all’aggiornamento GAE per il triennio 2014/2017, all’art.1 lettera b) riporta testualmente quanto disposto all’art.1 comma2 del DM 42/2009.*

*Ora, dalla lettura della normativa ministeriale risulta evidente come il rinvio all’art.1 comma1 bis della legge 143/2004 sia solo **parziale** in quanto viene confermata la permanenza nella GAE a domanda, pena la cancellazione. Allo stesso tempo, però, si omette di precisare che su domanda della ricorrente è possibile il **reinserimento**.*

Pertanto, sebbene i citati decreti richiamino la disposizione di cui all’art.1. comma 1 bis della legge 143/2004 ne violano la lettera e la ratio.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

*La lettera della norma di rango primario è infatti chiara: “**a domanda dell’interessato**, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il **reinserimento** nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione” (art 1 comma 1 bis l. n. 143/2004).*

*Appare evidente dunque che il Legislatore, nel ritenere essenziale la manifestazione di volontà del docente ai fini della conservazione dell’iscrizione nella graduatoria provinciale, abbia disciplinato l’ipotesi dell’aggiornamento e quello del **reinserimento** a seguito di cancellazione, rinviando alla fonte ministeriale di secondo grado soltanto la definizione del termine finale entro cui chiedere l’aggiornamento della propria posizione **ovvero il reinserimento a seguito di cancellazione**.*

Risulta perciò illegittima l’assenza, negli impugnati provvedimenti, della possibilità di reinserimento, essendo tale circostanza espressamente richiamata dalla fonte di rango primario (art. 1 comma 1 l. n.143 del 2004).

Per di più, si tratta di una deroga in peius da parte di una norma di fonte secondaria nei confronti di quella primaria (art. 1 co 1 l. n. 143/2004).

*Peraltro, tutti i Decreti Ministeriali successivi all’entrata in vigore della legge 143/2004, hanno correttamente disciplinato anche l’ipotesi del **reinserimento** a seguito di cancellazione per omessa presentazione della domanda di aggiornamento, a differenza di quelli impugnati (DM n. 42 del 2009; DM n. 44 del 2011; DM n. 235 del 2014), i quali, come sopra visto, pur richiamando espressamente l’art.1 comma 1 bis della legge 143/2004, statuiscono la cancellazione definitiva senza prevedere l’istituto del reinserimento, come prescritto dalla predetta normativa.*

Il comportamento del Ministero dell’Istruzione non appare in linea con la normativa primaria e, nello specifico, l’operato dell’amministrazione deve ritenersi non corretto anche alla luce del art. 1 comma 605, lett. c della legge 296/2006 che testualmente recita “ con effetto dall’entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all’art.1 del decreto 97/2004 convertito con legge 143/2004, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento”.

Questa norma non prevede un termine di decadenza per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento né abroga espressamente quanto previsto dalla legge 143/2004, operando la mera

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento. Ne' tanto meno, sussiste un rapporto di incompatibilità tra le due norme primarie tale da far pervenire ad un giudizio di abrogazione implicita, giacché l'introduzione di una graduatoria permanente (art. 1 comma 605, lett.c, l. 296/2006), benché sorretta dall'intenzione di eliminare il fenomeno del precariato tra i docenti, non indica la volontà del legislatore di escludere sic et simpliciter coloro che per un limitato periodo non abbiano richiesto l'aggiornamento del punteggio (art. 1, comma 1, L. n. 143 del 2004).

In sintesi, non può sostenersi la legittimità di una esclusione definitiva da una graduatoria ad esaurimento sulla base di una previsione ministeriale dato che non è dato rinvenire nella legge 296/2006 una delega in tal senso; dall'altro canto una interpretazione sistematica delle due norme primarie e prima ancora costituzionalmente orientata delle stesse alla luce dell'art.3 della Costituzione, porta a ritenere che la previsione di una possibilità di reinserimento sia ancora più ragionevole nelle graduatorie ad esaurimento.

Pertanto l'omessa domanda di aggiornamento varrà per il triennio di esclusione ma non pregiudica per i trienni successivi il diritto di ottenere a domanda il reinserimento. Questo anche perché le disposizioni contenute nel DM n.42 del 8.4.2009, nel DM 2.5.2011 n.44 e nel D.M. 1.4.2014 n.235, nella misura in cui risultino in contrasto con l'art.1 comma 1 bis della legge 143/2004, non potranno che essere disapplicate, non potendo un decreto ministeriale negare il diritto al reinserimento nelle graduatorie previsto dalla legge.

Quindi, nella norma primaria l'omessa domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, ma essa non è assoluta, potendo gli interessati nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti, dichiarare di volervi nuovamente figurare.

Il legislatore se per un verso ha inteso comminare la sanzione dell'esclusione dalle GAE per i docenti che non avevano presentato per tempo la domanda di aggiornamento, per altro verso ha limitato tale grave penalizzazione soltanto per il periodo di vigenza delle stesse.

III

VIOLAZIONE DIRETTIVA CE 70/99 – VIOLAZIONE DIRETTIVA CE N. 36/2005 – VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 416, L. N. 244/2007 - VIOLAZIONE ART 136 DEL TRATTATO DI AMSTERDAM- VIOLAZIONE ART. 22 DICHIARAZIONE

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI – ECCESSO DI POTER PER: DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – CONTRADDITTORIETÀ DI COMPORTAMENTO - DISCRIMINAZIONE – ILLOGICITÀ MANIFESTA– PARZIALITÀ – TRAVISAMENTI DEI PRESUPPOSTI.

*Con il provvedimento contenuto nell' art. 15 comma 27 bis del DM n. 81/2013, nella parte in cui prevede che: “i titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente decreto **non consentono l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento** ... essi danno diritto esclusivamente all’iscrizione nella II fascia nelle graduatorie di istituto”, il Miur ha tipizzato il precariato.*

In altri termini, il precariato scolastico è diventato la regola generale delle relazioni di lavoro per i docenti c.d. “depennati”, mentre l’assunzione in ruolo è divenuta una mera e lontana eventualità concorsuale.

*Tale scelta non è di certo legittima, già solo perché viola il principio affermato dal diritto interno e comunitario secondo cui il contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisce **la regola di ogni relazione lavorativa.***

Il Miur ha così ingiustamente invertito il tradizionale binomio “regola” ed “eccezione”, ove le graduatorie di istituto in seconda fascia oggi costituiscono la regola, mentre l’immissione in ruolo la sola eccezione.

Va ribadito, ancora una volta, che l’inserimento nelle GaE rappresenta la principale modalità di reclutamento che permette la stipulazione di contatti a tempo indeterminato di lunga durata. L’esclusione da tali graduatorie, per arbitrari motivi, che nulla hanno a che vedere con il merito, rappresenta un grave ed ingiustificato elemento di discriminazione e di disparità di trattamento nei confronti di coloro che, pur possedendo una qualificazione abilitante, sono di fatto esclusi dalla possibilità di avvalersi della stessa, al pari di coloro che già permangono nelle graduatorie ad oggetto grazie all’inserimento autorizzato negli anni trascorsi!

L’impossibilità per i “precari abilitati” quindi di accedere agli incarichi di ruolo, e la possibilità ad essi concessa di inserirsi soltanto nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, rende ingiustamente il contratto a termine la regola generale delle relazioni di lavoro.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Tale risultato rappresenta una gravissima violazione tanto della direttiva comunitaria n. 70/99 - la quale sancisce come l'apposizione del termine è un'eccezione al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che rappresenta il risultato a cui tutti gli ordinamenti nazionali devono ambire – quanto alla direttiva n. 36/2005 che sancisce l'equiparazione di un'esperienza a titolo formativo abilitante, mettendo sullo stesso piano tutti i possessori di titoli di studio validi allo svolgimento di una professione.

A ciò va aggiunto che tale comportamento determina la violazione di altri principi di rilevanza internazionale.

Tra questi si annovera l'art. 136 del Trattato di Amsterdam (sottoscritto dall'Italia), in base al quale le forme di lavoro diverse dal lavoro a tempo indeterminato, come il lavoro a termine, secondo il mercato del lavoro interno di ogni singolo paese, devono portare ad un miglioramento. Tale processo avverrà mediante il riavvicinamento di tali condizioni che costituisce un progresso.

Pertanto, se non viene concesso l'accesso alle GaE, viene di fatto precluso il progresso.

Sul piano internazionale vale la pena annoverare anche l'art. 22 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che sancisce come ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.

IV

ISTANZA RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA

La condotta del Ministero ha cagionato dei danni nei confronti della ricorrente depennata.

Ricorre il requisito soggettivo: il MUR ha discriminato la ricorrente, nonostante l'annullamento degli atti impugnati tramite pregresse sentenze del Consiglio di Stato. E' dunque una ingiusta ed illegittima reiterazione di una condotta già ritenuta illegittima, pertanto, è pacifica l'individuazione dell'elemento soggettivo che integra la voce del danno.

Il Ministero dell'Istruzione, scientemente, ha pubblicato il dm 400/2017 sulla scorta di provvedimenti già annullati.

Ricorre il requisito oggettivo: la ricorrente ha subito dei danni sotto il profilo professionale, con ingiusta compromissione della sua sfera lavorativa a causa del mancato re-inserimento

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

nelle GAE. La ricorrente non potrà partecipare al piano delle assunzioni né ordinario e neppure straordinario.

Per le anzidette ragioni, la ricorrente merita di essere risarcita in forma specifica, attraverso il suo inserimento nella terza oppure quarta fascia delle graduatorie ad esaurimento per la provincia di interesse.

V

ISTANZA RISARCITORIA PER EQUIVALENTE

Ove non fosse possibile procedere con il ristoro dei danni subiti in forma specifica, si chiede, in subordine, che venga disposto il risarcimento per equivalente.

VI

Istanza per la notifica mediante pubblici proclami

*È materialmente impossibile notificare, nei modi ordinari, il presente atto a tutti i docenti eventualmente controinteressati. Il sottoscritto procuratore precisa dunque che ai fini della notificazione dell'atto ed integrazione del contraddittorio il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati nei confronti dei quali è impossibile procedere tramite gli ordinari strumenti di notifica, ossia ai docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di interesse ove chiedono di essere inseriti gli attuali istanti. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe per l'appunto impossibile per l'immenso numero dei controinteressati e per la difficoltà a reperirli, considerato che ai sensi di legge quando la notificazione nei modi ordinari è impossibile o difficile si può procedere alla notifica per pubblici proclami. Considerati i precedenti del TAR e Consiglio di Stato sulla possibilità di effettuare la notifica mediante l'inserimento del sunto del ricorso e dell'ordinanza nell'area telematica del sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione (v. miur pubblici proclami). Tanto premesso e considerato nell'esclusivo interesse della parte, lo scrivente patrocinio **chiede** di poter procedere con la notifica per pubblici proclami, sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione come da prassi*

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_15

Tanto premesso, la ricorrente

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

CHIEDE

Nel merito: la declaratoria di nullità e-o annullamento dei provvedimenti impugnati nei limiti dell'interesse; l'accoglimento del ricorso, dei motivi aggiunti e delle domande come sopra specificate. Pertanto, il re-inserimento nelle GAE per le classi di concorso di interesse A030 (ex A031-A32) provincia di Parma.

Io sottoscritto Avv. Sirio Solidoro (c.f. SLDSRI82C16D883N) dichiaro altresì ai sensi della normativa vigente, che le copie analogiche utilizzate per la notifica del presente atto e per il deposito di cortesia sono estratte e conformi al presente originale digitale nativo in mio possesso.

Si specifica che la lite rientra in quelle del pubblico impiego, indeterminabile il valore, e il CU è dunque pari a 325.00 euro.

Salvezze illimitate.

Lecce –Roma, 06/05/2022

Avv. Sirio Solidoro